



Comune di Sezze

PROVINCIA DI LATINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 14 del 21-04-2023

Oggetto:	Approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) Anno 2023
-----------------	--

L'anno duemilaventitre e di questo il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 16:30 , a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 39, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art. 9 comma 3 del vigente statuto comunale si è riunito il consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione

Presiede la seduta Del Duca Pietro nella qualità di Presidente:

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Francesca Parisi;

Proceduto all'appello nominale risultano:

Lucidi Lidano	P	Lucidi Gianluca	P
Rieti Luigi	A	Santoro Orlando	P
Casalini Pasquale	P	Di Raimo Sergio	P
Pecorilli Federica	P	Ferrazzoli Alessandro	P
Calvano Gianluca	P	Dorin Adrian Briciu	P
Piccinella Daniele Giancarlo	P	Uscimenti Armando	P
Del Duca Pietro	P	Di Palma Serafino	P
Zaccheo Rosetta	P	Quattrini Orlando	P
Lama Federica	A		

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Illustra il punto l'assessore Rezzini, spiegando come le indicazioni ARERA hanno determinato i contenuti del Regolamento in approvazione. Prosegue poi illustrando in particolare i contenuti dell'art. 22 e le nuove agevolazioni per la rata ordinaria.

Interviene il Consigliere Di Palma, rinnovando l'esigenza di addivenire all'applicazione della tariffa puntuale.

Interviene il consigliere Di Raimo, evidenziando come sia importante l'educazione ambientale.

Prima della votazione si allontanano i consiglieri Di Palma, Uscimenti, Di Raimo.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1 commi 738 e 780 della Legge n. 160 del 27/12/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: *"1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*;

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

RILEVATA l'utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 10/09/2014 (di seguito Regolamento comunale) e successivamente modificato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 22/07/2021 ;

VISTO il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la tutela dell'igiene ambientale e del decoro urbano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 09/09/2022;

VISTO il Regolamento Generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19/02/2000 e successive modifiche del. C.C. n. 46 del 28/12/2019;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

VISTA la Deliberazione 15/2022/R/Rif con la quale ARERA ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF) che introduce una serie di obblighi di servizio e standard di qualità obbligatori dal 1° gennaio 2023 per tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

OSSERVATO che le disposizioni contenute nella Deliberazione di cui al punto precedente incidono altresì sulla disciplina TARI vigente pur senza apportare modifiche dirette alla L. 147/2013;

RITENUTO che sulla base del principio gerarchico delle fonti del diritto le disposizioni emanate da un'Autorità Amministrativa Indipendente (come ARERA) non possono modificare od abrogare norme di legge vigenti;

CONSIDERATO pertanto di poter introdurre all'interno della disciplina regolamentare tutte le disposizioni contenute nella Deliberazione succitata che non contrastino in modo esplicito con quanto predisposto dalla L. 147/2013 art. 1 o atti equipollenti;

RILEVATO che l'articolo 14 della Legge 118/2022 ha modificato l'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, riducendo da cinque a due anni il vincolo temporale della c.d. fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta rifiuti delle utenze non domestiche e abrogando la possibilità per queste ultime di essere riammesse al servizio pubblico prima della scadenza biennale;

TENUTO conto che l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONSIDERATO l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che l'articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 comma 683 della L. 147/2013, possono approvare i Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);

PRESO ATTO che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al*

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone “15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: “Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 “1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il

parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in data 06/04/2023 prot. 10464, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare II nella seduta del 31.03.2023 di cui al verbale prot. 10545 del 07/04/2023;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata anche dalla commissione permanente Capigruppo in data 18/04/2023;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 espresso in data 24/03/2023;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e smi, alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 30 settembre 1991, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n.10 (assenti Rieti, Lama, Di Palma, Di Raimo, Uscimenti, Ferrazzoli, Briciu);

Votanti n.10;

Favorevoli: n.10;

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)” nella versione di cui all’**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che il Regolamento di cui all’Allegato A avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, in base a quanto disposto dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
4. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n.10 (assenti Rieti, Lama, Di Palma, Di Raimo, Uscimenti, Ferrazzoli, Briciu);

Votanti n.10;

Favorevoli: n.10;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

<i>IL Presidente</i>	<i>IL SEGRETARIO GENERALE</i>
Del Duca Pietro	Dr. Parisi Francesca

Parere Favorevole ai sensi dell'articolo 49, comma 1, D.lg. vo 18.8.2000, n. 267:

per la regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Marchetti Laura

Per la regolarità contabile

IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Marchetti Laura

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

1) **CHE** la presente deliberazione:

☒ E' pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Sezze, come prescritto dall'art. 124 D.Lg.vo 18.8.2000, n. 267, a partire dal 12-05-2023 per rimanervi per 15 giorni consecutivi;

☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4 TUEL 267/2000 e successive modifiche);

Sezze li, 12-05-2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Parisi Francesca